



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 19 del 20/14

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 6A/RG/13 - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria di Ragusa

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n° 6A/RG/13 del Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria di Ragusa del 14.11.2013, ore 9,00, redatto, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Ragusa, dal Dott. Eugenio Antoci, Uff. di P.G., a seguito di controllo effettuato il giorno 14.09.2013, ore 9,30, presso l'allevamento equino (Cod. Az. IT 009RGC73) sito a Ragusa in C.da Renna del Sig. Licitra Giovanni, nato a Ragusa il 06.02.1956 ed ivi residente in via S.Aldisio n.° 2;

Atteso che a carico del predetto Sig. LICITRA Giovanni, nella qualità di titolare dell'allevamento equino (Cod. Az. IT 009RGC73) con sede in Ragusa in C.da Renna è stata accertata la violazione del Regolamento CE n.° 504/2008, sanzionata all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 29/2011, per *aver introdotto nel proprio allevamento n.° 3 equidi senza che gli stessi fossero accompagnati dal passaporto o dal documento di provenienza o Mod. IV, nella fattispecie n.° 2 equidi(941000011065146 e 528210000891858) senza passaporto e n.° 1 equide(968000001677733) senza Mod .IV;*

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 3, comma 5 del D. Lgs. n.° 29/11 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 1.800,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.800,00 (doppio del minimo per 3 capi) da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al titolare dell'allevamento equino a mezzo servizio postale con Raccomandata AR, in data e luogo risultante dal timbro, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.800,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. LICITRA Giovanni, nella qualità di titolare dell'allevamento equino(Cod. Az. IT 009RGC73), con sede a Ragusa in C.da Renna, con prot. n.° 161/14 ASP RG/VetRG del 11.01.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. LICITRA Giovanni presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 1.04.2014, alle ore 10,45;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. LICITRA Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

E' stato accertato in sede di ispezione che il Sig. Licitra deteneva nel proprio allevamento n.° 3 equidi non accompagnati dal passaporto o dal documento di provenienza o dal mod. IV, così come previsto dal Reg. (CE) 6.6.2008 n.° 504, recante norme per l'attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

La parte ha però eccepito che due dei tre equidi risultavano identificati e segnatamente il n.° 941000011065146, di proprietà dell'Avv. Giovanni Pannuzzo, identificato il 16.5.2008 nell'estratto anagrafe equidi (del quale, tuttavia, era stato smarrito il passaporto, fornito successivamente in sede di audizione, producendo copia del duplicato del passaporto successivamente rilasciato) e il n.° 52821000891858 di proprietà dello stesso Licitra, identificato il 30.08.2013 nell'estratto anagrafe equidi.

Il terzo, avente il n.° 968000001677733, al momento della ispezione era in attesa della documentazione da parte del precedente proprietario Serrantino Michele e quindi privo del documento richiesto.

La formalizzazione per tale capo è avvenuta solo il 23.01.2014, come da documentazione prodotta in sede di audizione.

Per tale equide la violazione è pertanto incontestabile, mentre per gli altri due può ben riconoscersi la buona fede del Sig. Licitra, che non ha avuto modo di produrre in sede d'ispezione la documentazione degli equidi, comunque identificati.

La sanzione va pertanto applicata solo per un capo e, in considerazione del fatto che non risultano agli atti dell'Ufficio Sanzioni precedenti violazioni della stessa indole commesse dal trasgressore prima della ispezione e che lo stesso si è attivato per regolarizzare la posizione dell'animale acquistato da terzi, sia pur tardivamente, può ben essere contenuta nella misura del minimo edittale con rateizzazione, così come richiesto, in 12 rate mensili.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **LICITRA Giovanni**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 300,00 (euro trecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 300,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00 ;

Per complessivi € 366,00 (euro trecentosessantasei /00)



Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, o di documentare in qualche modo all'Ufficio l'avvenuto pagamento.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Licita Giovanni**, nato a Ragusa (RG) il 06.02.1956 ed ivi residente in Via S.Aldisio n.° 2, quale titolare dell'allevamento equino;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

In accoglimento alla istanza di rateizzazione si dà facoltà di effettuare il pagamento della somma sopra detta in 12 rate mensili.

Ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 8 APR. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato